



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa primaria
Via Milano 53
00184 – Roma

Oggetto: Osservazioni al Documento per la consultazione “Trasparenza delle Operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”

Si fa riferimento al documento in oggetto concernente l’emananda disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti.

Al riguardo, nell’esprimere la piena condivisione di questa Associazione in merito agli obiettivi di semplificazione, comparabilità delle informazioni e di rafforzamento della tutela della clientela, perseguiti con la prospettata Riforma, si osserva quanto segue.

L’impostazione generale che prevede un unico provvedimento per le diverse categorie di intermediari, privilegiando un’impostazione per materia rispetto a quella per soggetti fino ad ora seguita, è condivisibile ed auspicabile in linea di principio.

Tuttavia, tale impostazione si scontra con le difficoltà oggettive derivanti dalle seguenti circostanze:

1. la disciplina primaria concernente pubblicità, commercializzazione a distanza dei prodotti finanziari ai consumatori e finanche credito al consumo è contenuta altresì nel c.d. Codice del consumo.
2. la disciplina primaria in materia di mediatori creditizi, credito al consumo e servizi di pagamento è attualmente in corso di revisione.

Quanto alla circostanza sub. 1, di cui alla Sez. I, paragrafo 1.3 del documento in oggetto, circa la necessità per gli intermediari di considerare l’insieme delle discipline (primarie e secondarie) come “un complesso regolamentare integrato”, si evidenziano le difficoltà insite nelle diverse aree di sovrapposizione delle fonti, nonché le difficoltà per gli stessi di doversi rapportare con varie Autorità di Vigilanza.



Illuminante al riguardo è il caso della disciplina della pubblicità dei prodotti bancari e finanziari, ove si palesano sovrapposizioni di competenze tra Banca d'Italia per i profili di trasparenza e dell'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato per le pratiche commerciali scorrette. A tale riguardo si evidenzia l'assoluta necessità di rafforzare ulteriormente il coordinamento esistente tra le citate Autorità onde evitare che gli operatori, per una stessa condotta, siano contemporaneamente oggetto di disposizioni non omogenee e di provvedimenti tra di loro in disarmonia.

Quanto alla circostanza sub. 2, data l'importanza e incisività delle modifiche previste nel documento in consultazione, si evidenzia l'opportunità di procedere ad una revisione se possibile unica ovvero il più possibile completa della disciplina, anche al fine di evitare incertezze ed eccessivi oneri negli operatori; tale considerazione assume tanto più rilievo ove si consideri che la disciplina contenuta nel documento dovrebbe dare attuazione a una normativa primaria attualmente al vaglio del Parlamento.

In merito all'autoregolamentazione degli operatori, l'Unione Finanziaria Italiana è da sempre convinta sostenitrice oltre che promotrice di iniziative in tal senso.

Tra queste iniziative occorre rammentare il Codice di Autodisciplina al cui rispetto le Società finanziarie aderenti all'Unione sono tenute.

Il Codice di Autodisciplina dell'Unione, in vigore sin dal 1993, prevede l'integrale recepimento delle disposizioni in materia all'epoca vigenti, nonché alcuni principi che solo successivamente hanno trovato formalizzazione in disposizioni regolamentari, quali, ad esempio, la commisurazione delle operazioni di finanziamento alle capacità reddituali del cliente.

Analogamente l'Unione è stata promotrice oltre che sostenitrice della trasformazione del Conciliatore Bancario in Conciliatore Bancario e Finanziario. Per le osservazioni concernenti le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", si rimanda a una successiva nota che verrà inviata entro il termine di consultazione.

Ciò premesso, si conferma la disponibilità dell'Unione ad ogni forma di collaborazione ritenuta utile sia nell'ambito di iniziative di autoregolamentazione, sia nell'ambito di iniziative di formazione e aggiornamento degli intermediari, come peraltro testimoniato dalle varie iniziative poste in essere, nel corso degli anni, in collaborazione con Banca d'Italia.

Quanto alla definizione di "cliente al dettaglio", la stessa ricomprende i consumatori, gli enti senza finalità di lucro e le PMI.



Con riferimento ai consumatori, si evidenzia la necessità che la definizione sia coincidente con quella prevista dalla Direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo in corso di recepimento.

Circa le PMI, l'ancoraggio al requisito patrimoniale delle imprese e, in particolare "la definizione di PMI è coerente con quella fornita da disposizioni di vigilanza sul calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio credito, in modo da evitare duplicazioni di accertamenti delle controparte per gli intermediari che sono soggetti a entrambe le discipline" di fatto impone anche agli intermediari ex art. 106 Tub, accertamenti sulla natura della controparte dai quali sono attualmente esclusi.

Non vi sono preclusioni all'utilizzo di tali fonti di accertamento anche da parte degli intermediari ex art. 106 Tub, ma occorre ponderare attentamente l'incremento dei costi organizzativi e gestionali cui gli stessi sarebbero soggetti, con gli inevitabili riflessi sui tassi di interesse da applicare onde assicurare il loro necessario equilibrio economico.

In relazione al Documento generale "Principali diritti dei clienti" viene in evidenza che, ove l'intermediario si avvalga di più modalità di commercializzazione, lo stesso debba mettere a disposizione del cliente più documenti.

Ciò è particolarmente rilevante con riferimento a internet, allorché il sito sia utilizzato solamente come strumento di promozione dell'Intermediario, ovvero strumento di contatto con la clientela, rimandando ogni eventuale successiva fase (precontrattuale e contrattuale) presso la sede dell'intermediario o fuori sede.

Al riguardo si chiede conferma che il Documento da mettere a disposizione dei clienti sia solo ed esclusivamente quello previsto per l'offerta fuori sede (Sez. II, punto 2, del documento).

In relazione al Foglio Informativo, si condivide l'impostazione di prevedere fogli informativi non standardizzati per tutte le tipologie contrattuali diverse da quelle elencate.

Con riferimento all'offerta fuori sede si chiede conferma della necessità di riportare sul foglio informativo, i dati dei propri dipendenti nonché dei mediatori creditizi, giacché per effetto della disciplina attualmente vigente, questi ultimi sono destinatari in proprio di obblighi di trasparenza per effetto dei quali mettono a disposizione dei clienti i propri fogli informativi.

Suscita perplessità il previsto obbligo dell'intermediario che voglia offrire prodotti di altro intermediario (c.d. "committente") di controllare se le informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

Occorre infatti tener conto del difforme potere contrattuale intercorrente nei rapporti tra i due intermediari sbilanciato a favore dell'intermediario committente.

Al riguardo, sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, appare preferibile prevedere l'obbligo di redazione dei documenti informativi a carico del solo intermediario committente, tenuto a garantire egli stesso la conformità della documentazione predisposta alla disciplina della trasparenza.

Con riferimento alla nuova disciplina di TAEG/ISC viene in evidenza la necessità di coordinamento con le nuove istruzioni in materia di TEG, pure essa in consultazione con particolare riferimento a commissioni di mediazione e oneri assicurativi.

Quanto alla richiesta di documentazione su singole operazioni da parte del cliente interessato, si richiama il quesito posto con nota del 24 marzo u.s., concernente l'applicazione dell'art. 119 del TUB in relazione al Provvedimento adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 6 novembre 2008.

In ordine alle comunicazioni periodiche, si evidenzia che le stesse non dovrebbero essere una ripetizione aggiornata del documento di sintesi. Ad avviso dell'Unione esse dovrebbero limitarsi a indicare le condizioni economiche e le clausole contrattuali eventualmente variate nel periodo.

Quanto all'organizzazione (Sezione XI del documento), si richiede conferma che da tali obblighi siano espressamente esclusi gli intermediari ex art. 106 TUB.

Circa l'entrata in vigore delle disposizioni onde trattasi, si fa presente che, per quanto attiene la normativa secondaria, sono attualmente in consultazione i seguenti provvedimenti:

- *"Trasparenza delle Operazioni e dei servizi bancari e finanziari"* (scadenza - 18 maggio p.v.)
- *"Istruzioni per le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'usura"* (scadenza - 22 maggio p.v.)
- *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* (scadenza prorogata - 31 maggio p.v.).
- *"Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37 D.Lgs. 231/2007"* (scadenza - 8 giugno p.v.)





Si consideri inoltre che in G.U. n. 69 del 24 marzo 2009 è stato pubblicato il Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009 concernente “Le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni” che, tra l’altro, novella la disciplina delle assicurazioni prestate a garanzia dei mutui per l’acquisto di immobili, nonché quella delle assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio. Tale Regolamento è entrato in vigore il in data 25 marzo 2009 e prevede il termine inderogabile per l’adeguamento del 25 giugno 2009.

Sono altresì in pubblica consultazione, sempre a cura dell’ISVAP, il Regolamento concernente gli obblighi di informazione, dell’interpello nonché della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XII del citato Codice delle Assicurazioni, nonché lo schema di provvedimento recante modifiche e integrazioni al Regolamento n. 5/2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

È attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati il d.d.l. “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea, Legge comunitaria 2008” che, come è ben noto, introdurrà, tra l’altro, la nuova disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario ex TUB, dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

Si tratta di un insieme di norme e disposizioni regolamentari che incidono in modo sostanziale sull’operatività degli intermediari, la cui attuazione richiederà la completa revisione dei sistemi gestionali e operativi ora in essere, dalla predisposizione della nuova documentazione precontrattuale, alla realizzazione della nuova contrattualistica e quanto altro necessario.

In relazione a quanto sopra esposto, nel ribadire l’assoluta necessità di un maggiore coordinamento tra le Autorità di Vigilanza che a vario titolo sono presenti nel settore, si richiede che il termine di attuazione dei provvedimenti in consultazione sia unico e in ogni caso congruo, non inferiore a sei mesi, onde consentire agli operatori la predisposizione dei necessari adeguamenti.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si inviano distinti saluti.

Roma, 15 maggio 2009

Il Segretario Generale
(Dott. Massimo Marchesi)